REGOLAMENTO (CEE) N. 666/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 165/86, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito al manifestarsi dell'afta epizootica in talune regioni di produzione suinicola in Italia, sono state adottate, con regolamento (CEE) n. 165/86 della Commissione, del 27 gennaio 1986, misure eccezionali di sostegno del mercato italiano delle carni suine [3];

considerando che non è stato ancora possibile debellare questo focolaio di afta epizootica;

considerando che occorre prorogare il termine entro cui possono essere presentate domande di aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 165/86;

considerando che le competenti autorità sanitarie hanno proceduto a una nuova delimitazione delle zone infette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 165/86 è sostituito dal seguente:

« 1. A datare dal 27 gennaio 1986 e fino al 6 aprile 1986 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da suini allevati nelle zone sotto indicate:

— per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;
— la regione Emilia-Romagna;
— la regione Campania;
— per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;
— per la regione Abruzzi, il territorio delle unità sanitarie locali n. 5, 8 e 14;
— per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali n. 22 e 24;
— qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatata dopo il 13 dicembre 1985.

L'ammasso può aver luogo al di fuori della zona di protezione definita qui sopra, a condizione che siano rispettate le disposizioni della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 21 del 28. 1. 1986, pag. 12.